

Oggetto: *cessazione servizio biostabilizzazione impianto via per Pandi. Riscontro determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 102 del 30/11/2015.*

In nome e nell'interesse della NUBILE Srl, in persona del legale rappresentante p.t., siamo a contestare la legittimità della determinazione in oggetto, resa in patente carenza di poteri da parte del Dirigente del Comune di Brindisi, in luogo del competente Sindaco e/o Presidente della Giunta regionale, siccome previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

All'uopo è appena il caso di evidenziare che la nostra assistita è titolare di un A.I.A. riferita ad un impianto differente (quello oggetto di gara mai realizzato), la n. 34/2013, e che l'A.I.A. relativa all'impianto in essere non è mai stata volturata alla NUBILE srl, la quale iniziato a gestire l'impianto di CDR/CSS di via per Pandi in forza di ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 35/2013, allo stato scaduta e non prorogabile.

Considerato che la gestione dell'impianto, nel suo originario ed attuale assetto tecnologico, non può che essere effettuata con le modalità poste in essere da NUBILE SRL (come, peraltro, dichiarato pubblicamente dal Presidente di AMIU PUGLIA al TG RAI Puglia il giorno 28/11/2015 ore 19:30), cioè al di fuori dei parametri dell'A.I.A. n. 562/2010, peraltro non intestata alla nostra cliente e quindi ad essa non opponibile (poiché è pacifico che vi debba essere corrispondenza tra gestore dell'impianto e titolarità della relativa A.I.A.), **in assenza di una formale ORDINANZA che indichi le modalità di gestione, le conseguenti deroghe e, non da ultimo, il corrispettivo dell'attività a svolgersi, la NUBILE SRL cesserà ogni servizio nella giornata di oggi.** Naturalmente, qualora Codeste Amministrazioni ritengano che sia ancora possibile emettere ordinanze contingibili ed urgenti per continuare l'esercizio di un impianto avviato in forza di un'ordinanza contingibile ed urgente del 2013.

Con l'occasione si ribadisce che nessun ritardo è imputabile a NUBILE SRL in ordine al mancato subentro di AMIU PUGLIA nella gestione dell'impianto di CDR (qualora ciò sia giuridicamente possibile per una società interamente partecipata da enti pubblici), poiché tutta la documentazione utile al passaggio di tutti i lavoratori (anche a tempo determinato) è stata tempestivamente fornita (e comunque ritrasmessa per il tramite delle organizzazioni sindacali, onde eliminare ogni fraintendimento), mentre la richiesta di nolo dei mezzi necessari alla gestione dell'impianto da parte di AMIU PUGLIA è giunta alla nostra assistita solo in data 27/11/2015, ben oltre ogni termine utile per rendere "vera" la data del 16/11/2015 e del 30/11/2015.

Infine, nessun riscontro è pervenuto alla nostra assistita in ordine al pagamento delle ingentissime somme dovute dalla P.a. per i servizi resi (almeno nella misura minima

autodeterminata dall'OGA BR). All'evidenza, siffatto comportamento manifesta, ancora una volta, il patente sviamento che ha caratterizzato, nella vicenda, il modus operandi della P.a..

Con riserva di azione in ogni sede.

Martina Franca li, lunedì 30 novembre 2015

Avv. Alberto Maria Durante

Handwritten signature of Alberto Maria Durante in black ink.

Avv. Enrico Pellegrini

Handwritten signature of Enrico Pellegrini in black ink.